



## Comune di Vicenza

### SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VICENZA E L'ENTE ... PER L'ACCOGLIENZA ABITATIVA EDUCATIVA DI NUCLEI FAMILIARI, CON MINORI, IN SITUAZIONE DI DISAGIO PER IL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 31/03/2019

L'anno duemiladiciassette, addì .....del mese di ....., con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge

#### TRA

Il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241) rappresentato dal Direttore del Settore Servizi Sociali dott.ssa Sara Bertoldo, nata a Malo (VI) il 18/02/1972;

#### E

L'Ente...con sede legale a .....in ... C.F./P.I....., nella persona del legale rappresentante....., nato a..... il..... e residente a....., abilitato alla sottoscrizione del presente atto

#### PREMESSO CHE:

- esiste la necessità di garantire un servizio di accoglienza educativa-abitativa per nuclei familiari in situazione di disagio e privi di alloggio, composti in particolare di madri con figli minori d'età;
- trattasi di servizio non compreso tra le unità di offerta della L.R. n.22/2002 e successivi provvedimenti applicativi;
- l'Ente .....detiene a titolo di proprietà/.....n...appartamenti completamente arredati, siti a Vicenza, in via.....;
- il Comune di Vicenza intende avvalersi di tali alloggi e regolamentarne l'utilizzo;

#### SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

#### ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Ente ..... mette a disposizione n. ...alloggi completamente arredati ubicati a Vicenza in Via ....., da destinare al servizio di accoglienza temporanea di nuclei familiari in situazione di emergenza o fragilità abitativa, in particolare composti di madri con figli minori d'età e, nello specifico:

- n... appartamento composto da ....

L'Ente dichiara che l'immobile è a norma e possiede tutte le certificazioni di conformità nonché i requisiti previsti dai regolamenti e dalle normative vigenti in materia di edilizia e urbanistica ed igienico sanitarie.

## **ART. 2 – MODALITÀ DI ACCOGLIENZA E PRESTAZIONI**

Il servizio offre un periodo di semi-autonomia protetta verso situazioni di emergenza che si caratterizzano per un bisogno immediato e temporaneo di ospitalità e protezione. Si propone come fine l'integrale realizzazione degli adulti e, in particolare, delle donne affinché possano raggiungere il pieno sviluppo della propria personalità, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità culturali.

Obiettivo fondamentale, oltre a quello di rispondere ad una emergenza di tipo abitativo, è quello di offrire al genitore in difficoltà e, in particolare, alla donna un luogo e un tempo nel quale riflettere sulla propria situazione e sui propri vissuti, favorendo, in concertazione con i servizi sul territorio, occasioni per la sua reintegrazione sociale e il raggiungimento di una più ampia autonomia.

Il perseguimento delle finalità sopra descritte avviene attraverso i seguenti obiettivi intermedi:

- adeguato inserimento nella struttura con conseguente presa di coscienza della propria situazione;
- accettazione del cambiamento e capacità di valutare realisticamente le proprie risorse e i propri limiti;
- gestione equilibrata dei rapporti affettivi e sociali;
- incremento delle competenze genitoriali;
- equilibrata gestione dell'ambiente domestico e della vita quotidiana;
- autonomia lavorativa;
- autonomia abitativa.

In caso di alloggi disponibili l'ente gestore si riserva la facoltà di assegnarli ad altro ente/soggetto che ne farà richiesta, previa comunicazione formale (anche a mezzo PEC) al Direttore del Settore Servizi Sociali del Comune di Vicenza perché lo stesso possa esercitare il diritto di prelazione in base alla presente convenzione. Il Comune di Vicenza comunicherà tempestivamente (ed in ogni caso entro 7 giorni dalle dimissioni) alla struttura l'interesse all'utilizzo dell'appartamento/stanza liberatosi.

Decorso tale termine senza risposta positiva, o in caso non pervenga comunicazione alcuna, l'ente gestore si riserva la facoltà di assegnare l'alloggio a chi nel frattempo ne avrà fatto richiesta.

L'Ente gestore ha l'onere di munirsi delle prescritte autorizzazioni all'esercizio, se necessarie.

## **ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE**

Per quanto attiene le modalità operative di gestione dell'accoglienza abitativa educativa si rinvia a quanto previsto dal progetto redatto dal servizio sociale professionale competente relativamente a ciascun nucleo familiare, nel quale sarà definito anche il monte ore settimanale di servizio educativo richiesto.

## **ART. 4 – DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI**

Il Comune di Vicenza ammette a fruire delle prestazioni assistenziali, oggetto della presente convenzione, i nuclei familiari individuati dal servizio sociale professionale competente secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta.

Le problematiche dei nuclei familiari individuati dal Servizio Sociale per gli inserimenti verranno preventivamente condivise con l'ente gestore della struttura per un'opportuna valutazione, anche ai fini della compatibilità con i nuclei già inseriti.

#### **ART. 5 – ONERI DEL SOGGETTO GESTORE**

Il Soggetto gestore si impegna a:

- garantire la disponibilità dell'alloggio (tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2 quarto comma) per il periodo di vigenza della convenzione;
- a consegnare l'alloggio in buono stato di manutenzione per quanto riguarda gli impianti e l'arredo;
- impiegare personale educatore in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione;
- ad utilizzare eventuali volontari per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori professionali retribuiti, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 266/91, dalla L.R. 40/93 e dalla L.R. 24/94, garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni;
- nominare un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione, che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento del servizio.
- comunicare tempestivamente al servizio sociale competente ogni grave violazione da parte degli ospiti della struttura.

#### **ART. 6 – STANDARDS TECNICI E NORME DI SICUREZZA**

L'Ente gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del d.lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di tutte le normative generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; ad esso è demandata la gestione della sicurezza dei locali utilizzati per la gestione delle prestazioni oggetto della presente convenzione e del personale a qualunque titolo ivi impiegato.

L'ente gestore adotta altresì ogni atto necessario a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

#### **ART. 7 – OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI VIGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO**

L'Ente gestore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

#### **ART. 8 – OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEL PERSONALE ED RCT**

L'Ente Gestore si impegna a garantire continuità e completezza delle prestazioni, provvedendo alle sostituzioni con personale parimenti qualificato in caso di assenza dal servizio.

L'Ente Gestore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore.

L'Ente Gestore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'Ente Gestore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante e di indennizzo da parte della medesima.

#### **ART.9 – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità.

Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi degli ospiti inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti dell'alloggio. L'Ente Gestore provvederà a dare comunicazioni scritte di tali atti al Settore Servizi Sociali e Abitativi.

In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l'Ente Gestore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata.

#### **ART. 10 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha durata biennale a decorrere dal ..... e fino al..... potrà essere eventualmente rinnovata fino ad un massimo di due anni con espresso provvedimento, previo accertamento della sussistenza di ragioni di pubblica utilità sociale e convenienza economica.

#### **ART. 11 – CORRISPETTIVO.**

Per lo svolgimento del servizio abitativo educativo oggetto della presente convenzione, il Comune riconoscerà all'Ente gestore:

1. un corrispettivo mensile/giornaliero di € .....per l'utilizzo dell'alloggio/stanza....., comprensivo dei seguenti costi:
  - utilizzo dell'appartamento/stanza e dei relativi costi per pulizie, riscaldamento, acqua, luce, gas e rifiuti;
2. un costo orario di €..... per il servizio educativo (fino ad un massimo di n. 9 ore/settimanali per nucleo familiare).

#### **Il corrispettivo verrà riconosciuto solo per i periodi di effettiva occupazione dell'alloggio.**

Il pagamento sarà disposto su presentazione di regolare fattura mensile ed entro 60 gg. dal ricevimento della stessa. Le fatture dovranno prevedere lo split payment e saranno redatte in forma elettronica conforme alla legge vigente:

Dovranno, altresì, contenere i seguenti elementi:

- codice CIG

- riferimenti bancari per il pagamento
- eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i.

L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all'art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.

Rimane in carico al soggetto aggiudicatario l'obbligo di comunicare al Comune di Vicenza gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

#### **ART. 12 – REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO**

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 è ammesso l'adeguamento dei prezzi che potrà aver luogo decorso un anno dalla data di decorrenza della convenzione di cui all'art. 10, nei limiti della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL.

#### **ART. 13 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ATTIVITA' CONVENZIONATA**

Il Comune di Vicenza può, in ogni momento, esercitare attività di controllo sullo svolgimento delle prestazioni al fine di accertare l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.

#### **ART. 14 – INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE**

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti. Nel caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso il recesso dalla presente convenzione con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto. Il soggetto gestore si impegna, pena la risoluzione del contratto, a rispettare, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e dal codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente qui allegati - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ([www.comune.vicenza.it](http://www.comune.vicenza.it) alla pagina amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali).

#### **ART. 15 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia il foro competente è quello di Vicenza.

#### **ART. 16 – PRIVACY**

L'Ente Gestore si impegna, nell'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, a dare applicazione al D.Lgs. n.196/2003 e sue modificazioni. Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme al D.Lgs. n.196/2003 comporterà l'esclusiva e piena responsabilità dell'Ente Gestore, rimanendo il Comune di Vicenza escluso da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 17 – ALTRE DISPOSIZIONI**

Il soggetto gestore dichiara di conoscere e di impegnarsi a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dal Presidente della Regione Veneto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto in data 23 luglio 2014, ratificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1367 del 28 Luglio 2014, approvato con delibera della Giunta comunale n. 224 del 21.10.2014, concernente la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

#### **ART. 18 - REGISTRAZIONE**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Vicenza

per l'Ente Gestore

Il Direttore Settore Servizi Sociali e ~~Abitativi~~

Il Legale rappresentante

Dott.ssa Sara Bertoldo

---

---